

**Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 luglio – 14 settembre
2016, n. 18092**

Presidente Di Palma – Relatore Cristiano

Fatto e diritto

1) La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 23.5.011 emessa in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, ha determinato (conformemente a quanto già deciso nella sentenza cassata) in € 250 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT a partire dal 1°.7.03, l'assegno dovuto da D.V. a R.B. a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto. 2) La sentenza è stata impugnata da D.V. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 384, 2° comma c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la corte del merito ignorato la statuizione contenuta nella sentenza rescindente, che le imponeva di tener conto nella determinazione della misura dell'assegno divorzile, del reddito pensionistico percepito dalla B., e si chiede a questa Corte di decidere la controversia nel merito.

R.B. non ha svolto attività difensiva.

3) Il motivo, nella sua prima parte, deve essere accolto.

Questa Corte aveva infatti cassato la prima sentenza d'appello, che aveva fissato la misura dell'assegno divorzile in € 250 mensili, rilevando che il giudice del merito, nel pervenire a tale determinazione, aveva erroneamente ritenuto di non dare rilevanza alla titolarità in capo alla B. della pensione sociale, che, costituendo fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell'accertamento della condizione economica del richiedente l'assegno di divorzio. La causa era stata in conseguenza rinviata al giudice d'appello perché la decidesse dando rilievo, ai fini dell'accertamento della situazione economica della B., alla percezione, da parte sua, della pensione sociale. L'unico accertamento devoluto alla corte d'appello in sede rescissoria concerneva pertanto la valutazione dell'incidenza di tale elemento, in precedenza totalmente trascurato, sulla misura dell'assegno.

La corte del merito si è invece inutilmente dilungata a riaffermare la ricorrenza dei presupposti di diritto che legittimavano la domanda della B. ed a riesaminare tutte le altre circostanze di fatto che, nella specie, dovevano essere considerate ai fini della sua determinazione - ancorché gli uni e le altre non potessero più ritenersi in discussione - mentre ha sostanzialmente ignorato il dictum di questa Corte, limitandosi in conclusione a rilevare che la fissazione della misura dell'assegno in € 250 mensili trovava giustificazione nella valorizzazione degli elementi di cui il primo giudice d'appello aveva già tenuto conto e "non era inficiata" dalla titolarità in capo alla B. della pensione sociale: la sentenza ha dunque confermato la decisione cassata sulla scorta del medesimo percorso motivazionale, senza chiarire perché la percezione da parte della richiedente di un reddito mensile fisso (sia pure modesto) non influiva in alcun modo sulla determinazione del quantum dovuto dal V..

Nella sua seconda parte il motivo deve invece essere respinto, atteso che non compete al giudice di legittimità la valutazione degli elementi di fatto sui quali deve fondarsi la decisione.

All'accoglimento del ricorso, nei termini che si sono precisati, conseguono la

cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che regolerà le spese anche di questo secondo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rimette la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.